
ONEBROKER
il vostro consulente assicurativo **unico**



ESTRATTO
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE E PATRIMONIALE
ISCRITTI

Sommario

DEFINIZIONI COMUNI	2
Oggetto dell'assicurazione	2
ASSICURATI	3
MASSIMALI ASSICURATI.....	3
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI	3
VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI	4
ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:	4
ART. 14 - VALIDITÀ TERRITORIALE.	5
ART. 15 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI.....	5
ART. 16 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE.	5
ART. 17 - RISCHI ASSICURABILI SOLO CON PATTO SPECIALE O CON CONDIZIONE AGGIUNTIVA.....	5
ART. 19 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA.....	6
ART. 20 - FRANCHIGIA.....	6
Deroghe.....	6
DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA.....	6

DEFINIZIONI COMUNI

I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione;

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione;

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione;

SOCIETÀ

La Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.;

PREMIO

La somma dovuta alla Società;

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

SCOPERTO

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

- a) La garanzia assicurativa copre la responsabilità civile personale degli iscritti alla CISL SCUOLA, sia del settore pubblico che privato, siano essi di ruolo che non di ruolo, nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro incarichi, comprese le gite scolastiche e ogni altra attività deliberata dagli organi e/o dalla Direzione dell'Istituto Scolastico e dei Centri di Formazione Professionale di appartenenza, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
La garanzia comprende i danni subiti dagli alunni dei quali gli assicurati siano responsabili della vigilanza e i danni subiti dal personale docente e non docente, purché sia ravvisabile la responsabilità dell'Assicurato stesso.
La copertura assicurativa è operante anche per gli iscritti alla CISL SCUOLA che svolgono la propria attività professionale nelle scuole italiane all'estero nei corsi di cui agli artt. 625 e 636 del D.L. N. 297/94. La garanzia si estende ai danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di inottemperanza e/o violazione delle prescrizioni della legge 626/94.
- b) La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile dei suddetti iscritti, non appartenenti alla categoria dei Dirigenti scolastici, per danni patrimoniali cagionati all'Istituto presso il quale prestano servizio, nonché alla Pubblica Amministrazione.

La Società si obbliga, fino alla concorrenza del massimale unico di € 129,114,22 per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, a tenere indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, e quali civilmente responsabili, per i danni patrimoniali, derivanti da violazioni di obblighi di servizio involontariamente cagionati nell'esercizio delle proprie funzioni. Per danno patrimoniale si intende il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali o di danneggiamenti a cose. Tale massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati relativamente allo stesso sinistro.

Assicurati

L'Assicurazione è operante nei confronti di tutti gli iscritti della Contraente sul territorio nazionale e nei paesi di cui al comma 3 del precedente punto 1.

La validità della garanzia è subordinata:

- alla presentazione della tessera per gli iscritti alla data del presente contratto.
In alternativa e in assenza provvisoria di tessera
- alla consegna della delega all'Amministrazione scolastica per la trattenuta della quota associativa oppure
- alla presenza negli elenchi degli iscritti, depositati presso la sede Nazionale della CISL SCUOLA

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Per l'identificazione delle medesime e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze del tabulato degli iscritti della Contraente, tabulato che questa si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.

Massimali assicurati.

La massima esposizione della Compagnia per ogni persona assicurata è pari a:

€ 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di:

€ 1.000.000,00 per danni a persona

€ 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali.

Limitatamente alla garanzia di cui all'art. 1 lettera b) (danno patrimoniale) la Compagnia risponde fino alla concorrenza di € 129.114,22 per sinistri e per anno per persona assicurata.

Le garanzie vengono prestate con le seguenti franchigie fisse per ogni sinistro:

- franchigia per sinistro € 200 relativamente alla RC Danni;
- franchigia per sinistro € 750 relativamente alla RC Patrimoniale.

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'art. 19 delle Norme che regolano l'Assicurazione si intende abrogato e sostituito dal seguente:

" La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze del danno, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Validità dell'assicurazione.

L'assicurazione è operante per i sinistri derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del contratto. La garanzia non sarà operante per le denunce di sinistro pervenute alla Società dopo dieci anni dalla cessazione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione:

- a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
- b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) compreso danno biologico.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
- b.1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000. La Società, quindi, si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.
- b.2) ai sensi del Codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b.1) per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata. L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
- b.3) Buona fede I.N.A.I.L.
L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L., quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
- c) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.).
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.
- d) Rivalsa I.N.P.S.
L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
- e) Equiparazione ai dipendenti.
Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui al presente art. 13 - lett. b) e c), sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in

partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. Limitatamente alle sole rivalse I.N.A.I.L. ed I.N.P.S., la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell'Assicurato (o dei soci), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

- f) Responsabilità civile personale dei dipendenti. L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

Art. 14 - Validità territoriale.

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 15 - Persone non considerate terzi.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 17 - Rischi assicurabili solo con patto speciale o con condizione aggiuntiva.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;

- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
 - i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - j) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile;
 - l) conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme - BSE.
- L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i danni:
- m) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 - o) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
 - p) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
 - q) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 20 - Franchigia.

L'Assicurazione R.C.T. si intende prestata con l'applicazione della franchigia, per ogni sinistro, indicata nella "Parte B" di polizza. Tale franchigia si applica per tutti i rischi e/o garanzie, fermi comunque eventuali scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari condizioni.

DEROGHE

Danni alle cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e custodia o detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato. La presente garanzia si intende prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500,00, entro il Massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Sono comunque esclusi i danni da incendio ed alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza.

